

A.T.C. RN2

Ambito Territoriale di Caccia RN2

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E IL PRELIEVO DI UNGULATI NELL'ATC RN2

Dicembre 2015

PROPOSTA DI MODIFICA

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17.12.2015

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento recepisce quanto previsto dalla R.R. 27 maggio 2008 n. 1 “Regolamento per la gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna” (in seguito citato come R.R. 1/2008), in ottemperanza all’art. 4 comma 8, e dagli indirizzi del Piano Faunistico Venatorio 2014-2018 della Provincia di Rimini (in seguito denominato PFV).
2. Il presente regolamento persegue la tutela degli Ungulati selvatici disciplinandone le modalità gestionali e le forme di prelievo nel territorio di competenza dell’ATC RN2 (denominato in seguito ATC).
3. Qualora l’ATC intenda gestire anche l’area contigua del Parco Naturale Interregionale del Sasso Simone e Simoncello deve adottare un atto per predisporre apposita convenzione entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Tutti gli interventi di Pianificazione e gestione degli Ungulati previsti nel presente regolamento sono approvati dal Consiglio dell’ATC RN2 su proposta della Commissione Ungulati sentita la Commissione Tecnica Ungulati, entrambe nominate dall’ATC.
5. Il presente regolamento è efficace per il periodo di vigenza del PFV.

TITOLO II - LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE

ART. 2 – La pianificazione territoriale

1. La pianificazione territoriale per la gestione ed il prelievo del Cinghiale viene realizzata attraverso l’individuazione dei Distretti di Gestione del Cinghiale (denominati nel presente titolo DG) e delle Unità di gestione del Cinghiale (denominate nel presente titolo UG) in tutto il territorio di caccia programmata di competenza dell’ATC.
2. I DG rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività di gestione faunistico-venatoria ascrivibili a un popolazione di cinghiale e devono avere una SASP (Superficie Agro-Silvo-Pastorale) minima di ha. 5.000 e massima di ha. 15.000.
I confini dei DG sono riportati nella tav. 1 allegata al presente Regolamento. Il Consiglio dell’ATC può proporre alla Provincia modifiche ai DG, nel rispetto di quanto previsto dal PFV, nei seguenti casi:
 - a) quando viene modificata la pianificazione territoriale per l’istituzione di Istituti Faunistici o per la loro restituzione al territorio di gestione programmata della caccia;
 - b) quando vi è una variazione del numero di squadre di caccia in braccata che possono essere ammesse tra due stagioni venatorie successive;
 - c) nel caso di aggregazione di squadre appartenenti a DG diversi;
 - d) per motivi ritenuti gravi o necessari dal Consiglio dell’ATC.
3. L’UG, di dimensione minima pari a ha. 1.000 di SASP, rappresenta la porzione territoriale che viene assegnata in via esclusiva ad ogni squadra per la caccia in braccata, ove i componenti delle stesse possono operare il prelievo anche in forma selettiva o con il metodo della girata, a fini della gestione faunistico-venatoria.
4. Nell’ambito del Piano annuale di gestione del Cinghiale (di cui al successivo art. 3 comma 1), l’ATC perimetra le UG, nel rispetto degli indirizzi del PFV, sulla base dei seguenti criteri:
 - α) individuazione di un numero di UG per ogni DG corrispettivo al numero massimo di squadre di braccata ammissibili che hanno prodotto richiesta;

- β) mantenimento dei confini delle UG approvati dalla Provincia nella Stagione Venatoria precedente, fatto salvo che l'ATC può proporre modifiche quando si verificano i seguenti casi:
- i. riduzione del numero di squadre di braccata rispetto a quelle autorizzate nella S.V. precedente;
 - ii. variazione della pianificazione degli istituti faunistici che interessano il DG in cui ricadono le UG;
 - iii. quando vi è l'accordo tra le squadre interessate dalle modifiche dei confini delle UG;
 - iv. quando una squadra non collabori adeguatamente alla gestione faunistico-venatoria del Cinghiale, stabilita dall'ATC o dal PFV o dalla normativa vigente;
 - v. per motivi ritenuti gravi o necessari dal Consiglio dell'ATC.
5. Entro 15 giorni dall'atto di approvazione del Piano annuale di gestione del Cinghiale, e degli atti correlati, da parte della Provincia, il Presidente dell'ATC provvede a rilasciare alle squadre di braccata e relativi gruppi di girata e seleccacciatori, l'autorizzazione per l'esercizio del prelievo.

ART. 3 – La gestione faunistico-venatoria

1. Quale strumento di pianificazione e gestione faunistico-venatoria del Cinghiale, entro il 20 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo dell'ATC approva il Piano annuale di gestione del Cinghiale (denominato in seguito PA-cinghiale).
2. Il PA-cinghiale, redatto nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 del R.R. n. 1/08, viene completato con il disciplinare attuativo per il prelievo del cinghiale. Il disciplinare per il prelievo del cinghiale viene redatto ogni anno dall'ATC entro 15 giorni dalla data di inizio di ogni forma di prelievo venatorio del cinghiale.
3. Entro il 30 maggio di ogni anno l'ATC pubblica i risultati dell'attività di gestione faunistico-venatoria del Cinghiale, riferita all'annata venatoria precedente, rendendoli noti alle categorie interessate

ART. 4 – Accesso al prelievo del cinghiale

1. Il prelievo del cinghiale è consentito in forma selettiva e nelle forme di caccia collettiva.
2. Nel territorio dell'ATC RN2 sono ammesse un massimo di n. 7 squadre di braccata.
3. Le squadre, i gruppi di girata e i seleccacciatori che intendono operare la gestione e il prelievo del cinghiale nell'ATC RN2 presentano domanda entro il 31 gennaio di ogni anno utilizzando gli appositi modelli redatti dall'ATC.
4. Eventuali integrazioni dei componenti delle squadre o dei gruppi di girata potranno essere presentate all'ATC RN2 una sola volta ed entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, fatto salvo che possono essere ammessi un massimo di n. 5 cacciatori neoabilitati al prelievo di cinghiale nell'anno in corso entro il 31 agosto di ogni anno.
5. La squadra, nei termini previsti al precedente comma 3, per poter presentare richiesta di ammissione al prelievo deve avere le seguenti caratteristiche:
 - α) essere costituita da un minimo di 40 ed un massimo di 80 componenti, compreso il capo squadra, aventi i requisiti previsti dal R.R. n. 1/08, fatto salvo i casi delle squadre aggregate che possono annoverare un massimo di 100 componenti;
 - β) annoverare tra i componenti almeno il 40% di cacciatori residenti nel territorio dei comuni dell'ATC RN2;
 - χ) annoverare tra i componenti non più di 5 cacciatori non residenti nei comuni dell'ATC RN2 che versano la quota ridotta stabilita dall'ATC.

6. Ogni gruppo di girata, costituito solo dai componenti della squadra che presenta istanza per l'accesso alla gestione e al prelievo in un DG, deve essere costituito:
 - da un minimo di 6 ad un massimo di 20 componenti, compreso il conduttore di cane limiere, aventi i requisiti previsti dal R.R. n. 1/08;
 - da almeno il 40% di soggetti residenti nei comuni dell'ATC RN2.
7. La squadra che intende esercitare il prelievo anche con il metodo della girata nella UG assegnata, presenta contestualmente domanda per il prelievo in braccata e per il prelievo con il metodo della girata.
8. I cacciatori di selezione che intendono operare il prelievo del cinghiale devono essere componenti di una squadra di caccia in braccata e devono produrre domanda di autorizzazione al prelievo contestualmente all'istanza prodotta dalla squadra di appartenenza.
9. Ogni anno, valutati i requisiti di ogni squadra richiedente, l'ATC provvede ad ammettere quelle idonee nei DG, sulla base dei posti disponibili di cui al precedente art. 2 comma 4, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) sono ammesse le squadre omologhe che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cinghiale in cui sono state autorizzate al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda. Vengono ritenute squadre omologhe quelle che mantengono almeno il 70% dei componenti che costituivano la stessa nell'atto di autorizzazione della stagione venatoria precedente.
 - b) quindi sono ammesse le squadre denominate "aggregate" e le squadre "temporaneamente aggregate", ovvero quelle costituite da almeno il 51% dei componenti di ciascuna di 2 squadre autorizzate nella S.V. precedente nell'ATC RN2;
 - c) poi vengono ammesse le squadre omologhe, aventi i requisiti di cui alla precedente lett. a), che presentano domanda per esercitare il prelievo in DG diverso da quello in cui erano state autorizzate al prelievo nelle precedenti stagioni venatorie;
 - d) vengono infine ammesse le squadre costituite con il maggior numero di componenti residenti nei comuni ricadenti nell'ATC RN2. A parità di tale parametro hanno priorità quelle che annoverano il maggior numero di residenti nella provincia di Rimini. Nel caso di ulteriore parità di merito prevalgono le squadre con il maggior numero di componenti.
10. Qualora una squadra non venga ammessa ad operare nel DG richiesto, per indisponibilità di spazio, l'ATC può proporre alla stessa di operare in un altro DG avente capienza.
11. Qualora una squadra non venga autorizzata al prelievo automaticamente non vengono autorizzati il gruppo di girata e i selecciatori facenti parte della stessa.
12. Successivamente all'ammissione nel DG, l'ATC provvede ad assegnare in via esclusiva alla squadra una UG per l'intera annata venatoria.
13. L'ATC assegna in prima fase l'UG alle squadre aggregate, garantendo alle stesse una superficie di pianificazione territoriale pari a circa un minimo del 70% della sommatoria della superficie delle UG assegnate alle stesse nella stagione venatoria precedente. La perimetrazione dei confini della nuova UG viene definita dall'ATC sentiti i Responsabili delle due squadre che si aggregano. Il territorio residuo risultante dalla realizzazione della nuova UG viene incluso dall'ATC nelle UG limitrofe adottando come criterio quello di equilibrare la SASP delle diverse UG individuando quando possibile confini su strade asfaltate o strade bianche carrabili.
14. L'ATC assegna in seconda fase alle squadre omologhe le stesse UG in cui sono state autorizzate nella stagione venatoria precedente fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2 comma 2 e comma 4.

15. Alle squadre "temporaneamente aggregate", di cui al precedente comma 9 lett. b), l'ATC assegna una UG corrispondente alla sommatoria delle UG in cui le stesse sono state autorizzate la S.V. precedente, fatte salve variazioni territoriali derivanti dagli aspetti di cui ai precedenti art. 2 comma 2 e comma 4. Le squadre temporaneamente aggregate operano per una sola stagione venatoria nell'UG assegnata. Nell'anno successivo a quello di autorizzazione le squadre possono presentare domanda come squadra "aggregata" o presentare domanda come squadre omologhe riferite alle 2 stagioni venatorie precedenti. In tale caso le 2 squadre omologhe non hanno possibilità di presentare domanda come squadra aggregata per le successive 5 stagioni venatorie.
16. L'ATC assegna quindi l'UG-cinghiale alle squadre di nuova costituzione sulla base delle disponibilità territoriali residue valutando la composizione delle squadre, ovvero privilegiando quelle con un maggior numero di residenti nei comuni dell'ATC RN2, quindi quelle con il maggior numero di residenti nella provincia di riferimento e infine quelle con il maggior numero di componenti.
17. Quale contributo per la gestione del cinghiale e per gli interventi di prevenzione ed indennizzo dei danni prodotti dal cinghiale, l'ATC stabilisce annualmente, successivamente all'approvazione del PA-cinghiale da parte della Provincia, la quota di partecipazione che deve essere versata da ogni squadra ammessa alla gestione e al prelievo.
18. La quota di partecipazione variabile, tra un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 4.000,00, è determinata annualmente dall'ATC RN2 per ogni squadra, sulla base del numero di cacciatori iscritti alla squadra.
19. Le squadre di nuova costituzione sono tenute a versare un contributo di € 3.000,00
20. Per l'esercizio del prelievo in forma di girata e di selezione non è previsto alcun contributo ulteriore.
21. La quota di partecipazione deve essere versata da ogni squadra prima del ritiro di qualsiasi documentazione che autorizza il prelievo del cinghiale nelle forme previste.
22. L'introito determinato dal contributo versato dalle squadre va a costituire un capitolo di bilancio dell'ATC destinato all'attività di gestione degli Ungulati.

ART. 5 – Modalità di prelievo del Cinghiale

1. L'ATC redige annualmente il Disciplinare attuativo di caccia che, oltre a riportare le modalità di prelievo stabilite dal R.R. 1/08 - quanto previsto annualmente dai Calendari Venatori Regionale e Provinciale - le prescrizioni stabilite dalla Provincia con gli atti autorizzativi, deve recepire le norme di seguito riportate.
2. La squadra è tenuta ad eseguire il Piano Annuale di Abbattimento (PAA) entro i valori minimi stabiliti. Qualora nell'ambito della squadra siano autorizzati ad operare un gruppo di girata e/o cacciatori di selezione questi operano il prelievo nel rispetto del PAA assegnato alla squadra stessa.
3. Nel caso in cui in una UG-cinghiale sia stato autorizzato il prelievo del cinghiale con il metodo della braccata e della girata e/o di selezione, nella stessa giornata di prelievo può essere impiegata più di un metodo (tecnica) di prelievo.
4. La braccata può essere svolta con la presenza di un minimo di n. 15 componenti autorizzati compreso il caposquadra o facente funzioni.
5. Possono partecipare alla braccata anche eventuali ospiti, ma non contribuiscono a determinare il numero minimo dei componenti della braccata. Un ospite non può partecipare complessivamente a più di n. 5 braccate per anno.
6. La tabellazione dell'area di braccata può prendere avvio successivamente alla compilazione del registro di braccata fornito dall'ATC, riportante in prima fase almeno il numero minimo dei componenti di cui al comma 4.

7. La segnalazione dell'area di braccata e di girata, realizzata con le apposite tabelle fornite dall'ATC, deve essere rispettivamente di superficie massima pari a ha. 500 ed ha 100.
8. Giornalmente nella stessa UG può essere svolta contemporaneamente un'azione di caccia in braccata ed in girata ma le rispettive tabelle di segnalazione devono essere poste ad una distanza superiore a m. 500.
9. La segnalazione dell'area di caccia al cinghiale in braccata e in girata con le apposite tabelle deve avvenire almeno un'ora prima dell'avvio dell'azione di caccia e comunque nella giornata di esercizio dell'attività.
10. In prossimità dei confini delle UG-cinghiale le aree di braccata e di girata, e quindi le tabelle di segnalazione, di squadre e di gruppi di girata limitrofi devono essere a distanza superiore a m. 300 solo nel caso in cui il confine dell'UG sia individuato su limiti naturali.
11. Ogni squadra ed ogni gruppo di girata svolgono l'attività di caccia esclusivamente nell'UG assegnata.
12. E' consentito svolgere una braccata congiunta tra due squadre confinanti dello stesso DG, ognuna delle quali deve soddisfare i requisiti previsti per il regolare svolgimento della braccata, quando il confine delle UG ricade all'interno dell'area di braccata che viene tabellata.
13. I cinghiali abbattuti durante l'attività di caccia, al termine della giornata di caccia, devono essere tutti recapitati in un punto di raccolta, che la squadra è tenuta ad indicare all'ATC contestualmente al rilascio dell'atto di ammissione al prelievo, ove vengono registrati dal capo-distretto o dal suo vice i dati riferiti ad ogni animale. Resta fermo che vanno rispettate le norme Regionali relative all'igiene degli alimenti (Allegato Tecnico Regolamento regionale sulla gestione degli ungulati in E.R.).

ART. 6 – Controllo di Cinghiale

1. Le squadre di braccata collaborano con gli agricoltori per realizzare interventi di prevenzione dei danni da cinghiale secondo quanto previsto nel piano annuale utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'ATC,
2. Il controllo è effettuato secondo le norme emanate in merito dalla Provincia in base all'art.16 della L.R. 8/94.

TITOLO III - LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CAPRIOLO

ART. 7 – Gestione dei Cervidi

1. La gestione dei Cervidi è riferita alle specie Capriolo e Daino secondo gli indirizzi del PFV.

ART. 8 – La pianificazione territoriale

1. La pianificazione territoriale per la gestione ed il prelievo dei Cervidi viene realizzata attraverso l'individuazione dei Distretti di Gestione dei Cervidi (denominati nel presente titolo DG) e delle Unità di gestione dei Cervidi (denominate nel presente titolo UG) in tutto il territorio di caccia programmata di competenza dell'ATC.
2. I DG rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività di gestione faunistico-venatoria ascrivibili a un popolazione di Cervidi e devono avere una SASP (Superficie Agro-Silvo-Pastorale) minima di ha. 2.000 e massima di ha. 10.000. Il perimetro di tali zone è individuato in coincidenza di limiti fisici artificiali e naturali facilmente riscontrabili nel territorio, quali strade e corsi d'acqua.

3. I confini dei DG sono riportati nella tav. 2 allegata al presente Regolamento. Il Consiglio dell'ATC può proporre alla Provincia modifiche ai DG, nel rispetto di quanto previsto dal PFV, quando viene modificata la pianificazione territoriale per l'istituzione di Istituti Faunistici o per la loro restituzione al territorio di gestione programmata della caccia.
4. L'UG, di dimensione minima pari a ha. 100 di SASP, rappresenta la porzione territoriale che viene assegnata in via esclusiva ad ogni seleggiatore ai fini della gestione e del prelievo di Cervidi.
5. Nell'ambito del Piano annuale, di cui al successivo art. 9 comma 3, l'ATC approva la ripartizione dei DG in UG.

ART. 9 – La gestione faunistica

1. La gestione faunistica è fondata sulla conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio dell'ATC RN2 e sulla conoscenza dei parametri di popolazione del Capriolo e del Daino nonché delle specie in diretto rapporto ecologico con la stessa. Pertanto l'analisi territoriale e i censimenti delle popolazioni di Cervidi sono i presupposti per la pianificazione e quindi per gli interventi gestionali. A tale proposito si adotta il protocollo ISPRA.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno l'ATC approva la relazione consuntiva riportante l'esito dell'attività di prelievo realizzata durante la precedente stagione venatoria.
3. Entro il 15 maggio di ogni anno l'ATC approva il Piano Annuale di gestione dei Cervidi (PA-cervidi), secondo quanto previsto dal R.R. 1/2008, che contiene anche il Piano di Abbattimento Selettivo determinato sulla base del protocollo stabilito dall'ISPRA per l'Emilia-Romagna.

ART. 10 – Accesso alla gestione e al prelievo

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno presentano domanda di ammissione alla gestione e prelievo di Cervidi, utilizzando esclusivamente apposito modulo reso disponibile dall'ATC, i seleggiatori abilitati che:
 - a) non sono stati autorizzati al prelievo di Cervidi nell'ATC RN2 nella Stagione Venatoria precedente all'anno di richiesta;
 - b) intendono variare DG rispetto a quello autorizzato nella precedente Stagione Venatoria;
 - c) intendono aggiornare i requisiti per la formulazione della graduatoria di merito (di cui al successivo comma 3).
2. I seleggiatori che sono stati autorizzati al prelievo nella stagione venatoria precedente all'anno di richiesta sono tacitamente ammessi all'esecuzione dei censimenti di Cervidi nel DG già autorizzato nell'ambito del territorio dell'ATC RN2 ad esclusione delle Aziende faunistico e agro-turistico venatorie.
3. A seguito della presentazione della domanda per accedere alla gestione e al prelievo dei Cervidi, ogni seleggiatore viene inserito nella Graduatoria Cervidi di merito (Gra.Ce) provvisoria, che si aggiorna di anno in anno, secondo i punteggi di merito definiti nella seguente tabella.

<i>Titolo</i>	<i>Punteggio</i>
1) Dotazione di base	Punteggio residuo della stagione precedente della Gra.Ce. dell'ATC RN2
2) Residenza anagrafica nell'ATC RN2	+ 20
3) Domanda di accesso per la corrente annata venatoria alla gestione e prelievo nello stesso DG autorizzato nella preceden-	+ 20

te annata venatoria	
4) Proprietà di fondo agro-forestale di superficie superiore ad ha. 5,00 ricadente nel DG oggetto di richiesta e registrato da almeno 2 anni precedenti la domanda	+ 5 (Punti acquisibili "una tantum")
5) Conduzione di fondo agro-forestale di superficie superiore ad ha 5,00 ricadente nell' DG oggetto di richiesta e registrato da almeno 2 anni precedenti la domanda	+ 4 (Punti acquisibili "una tantum")
6) Possesso di abilitazione di conduttore di cane traccia, ai sensi del R.R. n. 1/08	+ 2 (Punti acquisibili "una tantum")
7) Possesso di abilitazione di operatore abilitato ai rilevamenti biometrici, ai sensi del R.R. n. 1/08	+ 2 (Punti acquisibili "una tantum")
8) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo	+ 2 (Punti acquisibili "una tantum")
9) Esercizio del prelievo di Cervidi in forma selettiva autorizzato in un ATC per l'intera Stagione Venatoria precedente alla corrente	+ 2
10) Mancato ritiro del materiale autorizzativo riferito all'assegnazione dell'UG e del P.A. nella Stagione Venatoria precedente, entro i termini stabiliti dall'ATC	- 40 (fatto salvi i casi documentati di grave malattia che impedisce l'esercizio venatorio)

4. Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno la Commissione Ungulati dell'ATC approva il protocollo per la realizzazione dei censimenti annuali.
5. Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno la Commissione Ungulati dell'ATC ammette all'esecuzione dei censimenti di Cervidi i selecacciatori richiedenti nei DG. Qualora vi fosse l'esigenza tecnica di distribuire i selecacciatori nei DG per la corretta esecuzione dei censimenti, si provvede in base alla Gra.Ce. provvisoria.
6. La mancata esecuzione dei censimenti obbligatori esclude il selecacciatore dall'assegnazione definitiva del DG.
7. A seguito dei censimenti e della definizione del Piano di Abbattimento, viene stabilito il numero dei selecacciatori ammissibili in ogni DG che è corrispondente alle UG definite numericamente nel PA-cervidi, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) La SASP media, del territorio destinato al prelievo, delle UG deve essere pari o superiore ad ha. 150;
 - b) Il Piano di abbattimento medio per ogni UG deve essere pari o superiore a 2,75 Cervidi;
8. Qualora i sopra indicati parametri in un DG determinino l'esigenza di ridurre numericamente le UG rispetto a quelle approvate nella Stagione Venatoria precedente l'ATC, su proposta della Commissione Ungulati, può non operare tale riduzione.
9. Rispetto al numero di selecacciatori che possono essere annualmente ammessi in base al precedente comma 7, i DG sono assegnati in via prioritaria a coloro che risiedono nei comuni dell'ATC RN2, i posti rimanenti sono assegnati prioritariamente ai residenti della Provincia in cui ricade l'ATC e successivamente ai residenti della Regione Emilia-Romagna o della Repubblica di San Marino e quindi di altre Regioni.
10. Possono essere ammessi al prelievo di Cervidi, con assegnazione di una UG, coloro che sono iscritti all'ATC RN2.
11. L'ATC ammette in via definitiva i selecacciatori nei DG sulla base della Gra.Ce. definitiva, fatti salvi i livelli di priorità indicati al precedente comma 9, ottenuta dalla sommatoria con i punteggi della Gra.Ce. provvisoria con quelli accreditati dai seguenti parametri:

1) Mancata consegna di schede o materiali riferirti all'attività di prelievo o mendaci dichiarazioni nei verbali attinenti alla gestione nell'ATC	- 30
2) Incompleta e/o errata compilazione dei materiali o delle schede	-1 per ogni omissione/errore
3) Puntualità nei tempi e modalità di consegna di tutti i materiali e documenti richiesti	+5 tutte le consegne puntuali
	-2 non tutte puntuali
5) Nessuna uscita finalizzata al prelievo di Cervidi in ATC nel corso della S.V. trascorsa (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)	-30
6) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa uguali o inferiori a 5 (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)	-20
7) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa comprese tra le 6 e le 9 (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)	-10
8) Mancato abbattimento di nessun capo di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa superiore a 10	-5
9) Realizzazione corretta di tutto il piano di abbattimento assegnato	+3
10) "Tiro sanitario" nell'ambito della classe di sesso ed età assegnata	+5
11) Abbattimento dei "classe 0" assegnati	+4 per ogni capo
12) Consegna e corretta preparazione dei reperti ossei (<i>mandibole consegnate puntualmente e ben preparate</i>)	tra +3 e -3 per ogni trofeo
13) Qualità del trofeo dei maschi abbattuti (valutata da specifica Commissione sulla base di protocollo stabilito dalla Commissione Ungulati)	tra +5 e -5 per ogni trofeo
14) Mancato avviso (o avviso ritardato) al Responsabile di Distretto o suo Vice dell'abbattimento effettuato (<i>manca di firma nella scheda di abbattimento Responsabile di Distretto</i>)	-15
15) Mancata firma del rilevatore biometrico nella scheda di abbattimento	-10
16) Corretta segnalazione di avvenuto ferimento	+1 per ogni intervento con segnalazione corretta attestata dal Recuperatore +5 se conclusa con animale recuperato
17) Uscite in censimento secondo le indicazioni dell'ATC	+ 2 per ogni uscita obbligatoria +3 per ogni uscita facoltativa
18) Abbattimento di maschi al posto di femmine/piccoli	-20
19) Abbattimento di maschi di classe superiore a quella assegnata	-15

20) Abbattimento di femmine al posto di maschi/piccoli	-5
21) Partecipazione all'attività di misurazione biometriche e verifiche dei reperti ossei	+ 3
22) Applicazione parziale o errata del protocollo di censimento (a carico del Responsabile di DG-cervidi)	-10
23) Accompagnamento dei selecacciatori tirocinanti, per ogni uscita (fino max. p.ti 20)	+2
24) Per mancata disponibilità ad effettuare alcun accompagnamento per prelievo capi di caccia speciale	-10
25) Firma di validazione apposta a schede di abbattimento incomplete o errate (a carico del Responsabile o del Vice Responsabile di DG-cervidi)	-1 per ogni scheda
26) Collaborazioni in materia di gestione faunistica eventualmente richieste dall'ATC	Sino ad un massimo di +30 stabiliti dall'ATC

12. La Gra.Ce., che viene pubblicata dall'ATC nel proprio sito (www.atcrimini2.it), può essere contestata dal selecciatore, solo rispetto ai punti accreditati nella stagione venatoria di riferimento, attraverso istanza inoltrata all'ATC RN2 entro 15 giorni dalla di pubblicazione della stessa. Decorso tale termine si intende che la Gra.Ce., come pubblicata, è accettata dal Selecciatore il quale pertanto non può produrre più alcuna contestazione.
13. Entro 30 giorni dal ricevimento delle contestazioni la Commissione Ungulati risponde motivatamente alle istanze di contestazione, riconoscendo o rigettando le stesse e quindi aggiornando nel caso la Gra.Ce.
14. Entro il 15 maggio di ogni anno il selecciatore che ha presentato domanda di accesso al prelievo può produrre rinuncia scritta all'ATC di esercizio del prelievo dei cervidi per la S.V. corrente. In tal caso non viene adottata alcuna penalizzazione nella Gra.Ce.
15. Qualora per 3 anni consecutivi un selecciatore non viene autorizzato al prelievo viene escluso dalla Gra.Ce.
16. Sulla base della Gra.Ce. definitiva, approvata dalla Commissione Ungulati, i selecacciatori di ciascun DG scelgono le UG in rapporto alla graduatoria di merito, fatto salvo che vi sia accordo tra gli stessi.
17. Per espletare le funzioni previste dal R.R. n. 1/08, in ogni DG l'ATC nomina un capo distretto e un vice ogni 6 selecacciatori, arrotondati per difetto e per eccesso, autorizzati nel DG stesso, sulla base delle candidature presentate dai selecacciatori del relativo DG.
18. Successivamente all'approvazione della Provincia di Rimini del PA-cervidi, vengono assegnati ad ogni selecciatore i capi oggetto di prelievo sulla base della Gra.Ce., fatto salvo quanto previsto al successivo comma 21.
19. L'assegnazione annuale dei capi viene realizzata, nell'ambito di ogni DG-cervidi, seguendo la graduatoria della Gra.Ce. e scalando dalla stessa i punteggi riferiti ai capi assegnati, a turnazione completa di tutti gli ammessi, secondo la seguente scala prioritaria di riferimento:
- maschi adulti e maschi subadulti;
 - femmine
 - piccoli.
20. Prioritariamente vengono assegnati al selecciatore avente diritto capi di classi di età e sesso diversi.
21. A coloro che non siano mai stati autorizzati da una Provincia ad esercitare il prelievo di Capriolo in una UG per un'intera stagione venatoria ovvero vengano ammessi al prelievo di capriolo per la prima volta

successivamente al conseguimento dell'abilitazione al titolo di cacciatore di Ungulati con metodi selettivi, denominati in seguito tirocinanti selescacciatori, possono essere assegnati nel primo anno di attività un massimo di n. 2 capi, con onere di contributo economico definito annualmente dall'ATC.

22. L'assegnazione dei campi comporta la seguente riduzione di punteggio nella graduatoria:
- | | |
|--|----------|
| a) CP Maschio adulto (classe II) | p.ti- 25 |
| b) DA Maschio adulto "Palancone" (classe III) | p.ti- 30 |
| c) DA Maschio subadulto "Balestrone" (classe II) | p.ti-20 |
| d) CP e DA Maschio giovane (classe I) | p.ti- 10 |
| e) CP Femmina adulta e subadulta (classe I e II) | p.ti - 6 |
| f) DA Femmina adulta e subadulta (classe I e II) | p.ti -8 |
| g) CP Piccolo (classe 0) | p.ti - 4 |
| h) DA Piccolo (classe 0) | p.ti -6 |
23. I capi assegnati non possono essere ceduti.
24. Nell'ambito del PA-cervidi ad ogni selescacciatore non possono essere assegnati oltre i 5 capi per annata venatoria, fatto salvo che possono essere assegnati ulteriori capi gestionali sulla base di quanto stabilito al successivo art. 11.
25. Dal PA-cervidi sono decurtati, prima dell'assegnazione ai selescacciatori titolari di UG-capriolo, i capi gestionali di cui al successivo art. 11.
26. I capi del PA-capriolo non assegnati ai selescacciatori titolari di UG-capriolo sono destinati alla caccia speciale con assegnazione prioritaria ai selescacciatori del DG in cui ricade la UG stessa e quindi agli altri selescacciatori ammessi infine ai non ammessi dall'ATC RN2 in base alla graduatoria.
27. Annualmente l'ATC pubblica i risultati dell'attività di gestione faunistico-venatoria, riferita all'annata venatoria precedente, rendendoli noti alle categorie interessate.
28. Il selescacciatore assegnatario di una UG-capriolo e del relativo piano di abbattimento, con l'accettazione dell'autorizzazione si impegna, oltre a rispettare la normativa regionale in materia e il presente regolamento, anche a rispettare il disciplinare attuativo che norma le modalità di prelievo nonché ad accompagnare eventuali cacciatori per il prelievo di capi previsti in base alla caccia speciale.
29. Quale contributo per l'attività di gestione del capriolo, l'ATC stabilisce annualmente la quota di partecipazione che ogni selescacciatore a cui viene assegnata una UG-capriolo e il relativo piano di prelievo è tenuto a versare per ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività. Tale quota è compresa tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 150,00.
30. L'autorizzazione per l'accesso al prelievo di capriolo deve essere ritirata da ogni selescacciatore, dal rispettivo Responsabile di Distretto, alla data stabilita annualmente dalla Commissione Ungulati e comunque non oltre il termine dei successivi 30 giorni dalla data di inizio del periodo di caccia, decorsi i quali si intende l'automatica rinuncia di accesso al prelievo da parte dell'interessato che non ha provveduto a ritirare il materiale autorizzativo.
31. Le quote introitate dall'ATC, di cui al precedente comma 29, sono destinate ad un capitolo di spesa del bilancio dell'ATC riservato alla gestione degli Ungulati.

ART. 11 – Modalità di esecuzione del prelievo

1. Il prelievo selettivo è consentito in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto da punto fisso.
2. I tirocinanti selegacciatori, di cui all'art. 10 comma 21, possono esercitare il prelievo esclusivamente accompagnati da un selegacciatore, con esperienza almeno triennale, preferibilmente appartenente allo stesso DG-capriolo in cui ricade l'UG del tirocinante.
3. Le modalità dettagliate per svolgere il prelievo selettivo dei Cervidi sono riportate nel disciplinare attuativo che prevede, oltre quanto riportato nella normativa vigente, i seguenti aspetti:
 - a) Le modalità di segnalazione dell'uscita e del rientro della giornata di prelievo;
 - b) La tipologia e i contenuti del verbale giornaliero di attività;
 - c) Le modalità di accertamento del capo abbattuto, che devono prevedere: la comunicazione del selegacciatore di avvenuto abbattimento al Responsabile di Distretto o, solo nel caso in cui questi non risulti reperibile, al Vice Responsabile che è tenuto comunque a dare informazione della circostanza al Responsabile di Distretto; la compilazione della scheda di abbattimento; l'apposizione di marca inamovibile; la documentazione fotografica;
 - d) L'individuazione dei punti di raccolta dei capi abbattuti, nel numero di almeno 1 per ogni DG-capriolo;
 - e) Le modalità e i tempi attraverso cui i capi distretto devono trasferire le schede giornaliere di uscita ed i verbali di attività;
 - f) Le modalità per l'accompagnamento dei cacciatori autorizzati nei casi previsti;
 - g) Le modalità e i tempi entro cui devono essere consegnati i reperti ossei;
 - h) Le modalità di segnalazione dei capi feriti e i relativi interventi di recupero.

ART. 12 – Capi gestionali

1. L'ATC può impiegare personale volontario per svolgere alcune attività riferite all'organizzazione e alla gestione dei Cervidi. In particolare individua e incarica le seguenti figure, aventi le funzioni previste dal R.R. n 1/08, dal presente regolamento e stabilite annualmente dal Piano Annuale di gestione:
 - a) i Capo distretto;
 - b) i vice capo distretto;
 - c) gli accompagnatori di cacciatori delle caccia speciale;
 - d) i rilevatori biometrici;
 - e) i recuperatori di capi feriti.
2. Quale rimborso per le collaborazioni rese l'ATC assegna a tali figure annualmente capi da prelevare, sulla base dell'impegno profuso nell'anno precedente, nell'ambito del PA-cervidi.
3. Ad ogni capo distretto viene assegnato un maschio giovane (classe I)
4. Ad ogni vice capo distretto viene assegnato una femmina adulta (classe II) o un piccolo (classe 0) rispetto all'impegno profuso valutato dal capo distretto e dalla Commissione Tecnica.
5. Ad ogni conduttore abilitato al recupero dei capi feriti che offre la disponibilità di realizzare il servizio vengono assegnati i seguenti capi di capriolo, che verranno prelevati nei DG-capriolo indicati dall'ATC:
 - a) Per lo svolgimento di almeno un servizio di recupero: un classe 0
 - b) Per lo svolgimento di 2 o 3 servizi di recupero: una femmina;

- c) Per lo svolgimento di 4 o più servizi di recupero: un M1.
- 6. Agli accompagnatori di caccia speciale al raggiungimento di 10 uscite viene assegnato un classe 0.
- 7. Ai rilevatori biometrici viene assegnato un capriolo classe 0 a seguito di ispezione di almeno 10 capi, risultanti dall'apposizione della firma sulle apposite schede.
- 8. I capi gestionali sono assegnati in aggiunta al piano di prelievo di ogni seleggiatore.
- 9. Le modalità di prelievo dei capi gestionali sono omologhe a quelle dei capi del PA-cervidi.

ART. 13 – Caccia speciale

1. L'ATC può prevedere che fino al 10% del PPA-capriolo oltre ai capi non assegnati del Piano stesso per qualsiasi motivo, possono andare a costituire il pacchetto della caccia speciale al capriolo.
2. Quale contributo per la gestione dei Cervidi e per spese organizzative accessorie, l'ATC stabilisce annualmente l'importo richiesto per accedere al prelievo dei capi di Capriolo in caccia speciale, che sono compresi entro le seguenti cifre:
 - a) Per un piccolo (classe 0), da € 30,00 a € 60,00;
 - b) Per una femmina giovane o adulta classe I o II, da € 50,00 a € 100,00;
 - c) Per un maschio giovane (classe I), da € 80,00 a € 200,00;
 - d) Per un maschio adulto (classe II), da € 200,00 a € 400,00.
3. Le quote introitate dall'ATC, di cui al precedente comma, sono destinate ad un capitolo di spesa del bilancio dell'ATC riservato alla gestione degli Ungulati.

TITOLO IV – NORME DI COMPLETAMENTO

ART. 14 – Deroghe

1. Qualora ogni anno presentino domande di ammissione le squadre omologhe autorizzate ad operare dall'ATC RN2 nella stagione venatoria precedente e le squadre aggregate, queste sono ammesse in deroga al parametro previsto all'art. 4 comma 2.

ART. 15 - Norme accessorie

1. Per tutto quanto non previsto e dettagliato nel presente regolamento si deve fare riferimento alla normativa vigente, ed in particolare al R.R. n. 1/2008, oltre a quanto riportati dagli atti amministrativi della Regione e della Provincia in merito.
2. L'ATC a proprio insindacabile giudizio, per qualsiasi caso in cui sia prevalente l'esigenza di tutelare le popolazioni di Cervidi può modificare nel corso dell'anno il PA-cervidi e le modalità di esecuzione dello stesso.